

CONVENZIONE

L'anno 2025 il giorno 21 del mese di NOVEMBRE

TRA

l'istituto di patronato e di assistenza sociale INAC, codice fiscale 80077410589, con sede legale in Roma, Via Lungotevere Michelangelo n.9, PEC inacsedecentrale@cia.legalmail.it, rappresentato, ai fini del presente atto, giusta delega del Legale Rappresentante Mastrocinque Alessandro c.f. MSTLSN72E22M093U, da ALBERTO FOCACCI c.f. FCCLRT66B20C236D, di seguito denominato anche INAC

E

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALTOPASCIO codice fiscale 80003820463 partita IVA con sede legale in Altopascio, piazza Dante Alighieri, 1, rappresentato dal Dirigente Scolastico DARIO SALTI c.f. SLTDRA75H30E715W, di seguito denominato anche ISTITUTO COMPRENSIVO;

PREMESSO CHE:

-ai sensi della legge 30 marzo 2001, n.152, l'Istituto di patronato INAC è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;

- secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001;

- ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;

- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore dei dipendenti, clienti, assistiti, associati o soggetti associabili all'ISTITUTO COMPRENSIVO e delle eventuali associazioni ad esso aderenti, in quanto rientrante tra i soggetti privati menzionati nell'art.10, comma 1 lett. a) citato;

- l'INAC e l'ISTITUTO COMPRENSIVO hanno prevalentemente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n.152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione l'ISTITUTO COMPRENSIVO conferisce all'INAC l'incarico di svolgere, a favore dei dipendenti, clienti, assistiti, associati o soggetti associabili, le seguenti attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, in favore dell'ISTITUTO COMPRENSIVO fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice civile:

- fornire consulenza previdenziale;
- verificare la regolarità della posizione assicurativa;
- verificare eventuali carenze o sovrapposizioni contributive;
- calcolare il diritto a pensione con il dettaglio dei requisiti richiesti;
- effettuare proiezione misura pensione sia lorda che netta con il dettaglio del tasso di sostituzione e del sistema di calcolo applicabile;
- valutare eventuali importi e decorrenze della pensione in relazione alle varie tipologie di accesso e calcolo: computo, cumulo e totalizzazione;
- offrire consulenza ed assistenza per qualsiasi altro adempimento o pratica di competenza del patronato INAC.

Articolo 2

Modalità di svolgimento della/e attività

L'INAC espleterà le attività di cui all'art.1 tramite propri operatori autorizzati presso le sedi dell'INAC della provincia di LUCCA nei giorni e orari d'apertura.

L'INAC espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art.1, il patronato INAC acquisirà, da ciascun soggetto di cui all'art. 1 della presente convenzione segnalato dall'ISTITUTO COMPRENSIVO, regolare mandato di assistenza di cui all'art.4 del D.M. 193/2008.

L'INAC impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

L'INAC è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dall'ISTITUTO COMPRENSIVO sulle attività svolte.

Articolo 3

Costi e Spese

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dall'INAC senza scopo di lucro.

Per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 1 NON è prevista da parte del richiedente alcuna corresponsione di un pagamento a copertura dei costi del patronato. La presente collaborazione non comporta alcun onere né riconoscimento di alcun rimborso spesa.

Anche le pratiche per le quali sarebbe previsto un pagamento, vista la convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro, saranno rese GRATUITE per il personale scolastico dell'Istituto.

Articolo 4

Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Alla scadenza, la convenzione si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo recesso da esercitarsi nei termini di cui al successivo art. 6.

Articolo 5

Responsabilità

L'Istituto di patronato è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimento commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

Articolo 6

Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.

In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto, a mezzo raccomandata AR o PEC, con preavviso di almeno 90 giorni.

Articolo 7

Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

È vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 8

Riservatezza e trattamento dei dati personali

È fatto obbligo all'INAC di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

L'INAC è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 9

Pubblicazione della convenzione

L'Istituto di patronato pubblica la convenzione nel proprio sito internet secondo le modalità indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione.

Articolo 10

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l'INAC e l'ISTITUTO COMPRENSIVO nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

Articolo 11

Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 12

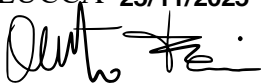
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

INAC

LUCCA 25/11/2025



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALTOPASCIO